



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione CIVILE

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi Presidente

Dr Mari Saieva Giudice

Dr Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 151-1/ /2023 promosso ex
art. 268 CCI da

ANDREA RONCONI

Avv Gian Luca Altini

debitore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 22-12-2023
RONCONI ANDREA, persona fisica esercente attività professionale
di psicologo, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di
apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;



Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto esclusivamente dal reddito netto tratto dalla attività professionale, inferiore ad € 20.000 annui , nonché dalla somma di € 16.000 donatagli dai genitori - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte - derivanti in via del tutto prevalente da un accertamento tributario relativo ad IVA



ed IRPEF evase , divenuto definitivo all'esito di contenzioso tributario in cui il Ronconi è risultato soccombente - per circa € 147.204,83;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);



Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett b) CCI sono esclusi dalla liquidazione “ *i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia* “ ;

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti , di fatto, nel solo reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame il Ronconi convive con la propria famiglia di origine, composta da due anziani genitori e due fratelli, ; risulta quindi più che ragionevole la indicazione di una somma mensile per il suo mantenimento di complessivi € 820 al mese per 12 mesi l'anno , in conformità a quanto richiesto in ricorso ; nella fattispecie , il reddito del debitore ammonta , nella media degli ultimi tre anni, ad € 1596,50 netti mensili per 12 mensilità (v dichiarazioni dei redditi , in atti); il liquidatore quindi acquisirà alla procedura le entrate nette ulteriori rispetto ai suddetti € 820,00 mensili, per tre anni;

ritenuto opportuno che il Liquidatore verifichi, con le modalità che riterrà più efficaci , le entrate e le spese settimanali relative alla professione, acquisendo con periodicità da valutare il reddito



mensile netto del debitore;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore uno dei due gestori nominati dall'OCC (per ragioni di contenimento dei costi di procedura e per rendere possibile l'operatività in caso di dissenso fra i due gestori) ;

ritenuto che la improseguibilità delle esecuzioni forzate individuali sia effetto automatico conseguente all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

visto l'art 270 CCI

DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI ANDREA RONCONI

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore la Dr SARA PENNACCHI, Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di



inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in euro 820 mensili la somma necessaria al mantenimento del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;



- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 11-1-2024

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

